

Associazioni e sport n. 3/2022

Il voto ai minorenni

a cura di Guido Martinelli e Luca Caramaschi - direttori rivista Associazioni e Sport

Uno dei temi che sta accendendo maggiormente il dibattito in questi giorni, in attesa di conoscere la sorte del decreto correttivo sul lavoro sportivo e della richiesta di autorizzazione UE all'entrata in vigore del Titolo X del CTS, è quello del diritto di voto ai minorenni negli enti su base associativa, siano essi ETS o sportivi.

Il tema, quindi, è il mancato riconoscimento del diritto di voto (elettorato attivo, ovviamente) agli associati che non abbiano ancora compiuto 18 anni, sulla base della loro presunta incapacità di agire ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nel comma 1, [articolo 2](#), cod. civ..

Norma sul cui contenuto si è basata, fino a oggi, la loro esclusione dal diritto di voto nella stragrande maggioranza degli statuti degli enti associativi operanti nel nostro Paese.

Una serie di indizi, ripresi anche recentemente dalla stampa specializzata, impongono alcuni chiarimenti.

Il primo indizio è di carattere giurisprudenziale. La Corte di Cassazione, con [sentenza n. 23228/2017](#), ha affermato, sia pure in maniera solo incidentale, che i diritti partecipativi degli associati non possono essere limitati anche: *“se si trattasse di persone minori posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori, ovvero dal responsabile genitoriale”*. Tale principio è stato poi ripreso in 2 documenti di prassi amministrativa.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con propria [nota n. 1309/2019](#) laddove, dopo aver motivato i casi in cui sarebbe illegittimo uno statuto che inibisse l'accesso ai minorenni ribadisce, alla luce dell'insegnamento della sentenza sopra citata che sarebbe contrario al principio della parità dei diritti tra gli associati escludere i minorenni dal diritto di voto in quanto:

“il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi”.

Il medesimo Ministero, con la [nota n. 18244/2021](#) ha ribadito, con un concetto ripreso dalla dottrina anche recentemente, che:

“l'accesso a un ETS non può essere limitato ai soli soci maggiorenni i minorenni dovranno essere ammessi alla associazione e dotati di diritto di voto”.

La riflessione che ne deriva è: quali potranno essere le conseguenze di queste prese di posizione, ovvero quale sarà la sorte di tutti gli statuti degli enti su base associativa che oggi contengono il divieto di voto per i minorenni?

Intanto evidenziamo una particolarità: sulla base delle considerazioni sopra esposte ci si chiede quale sia la *ratio* per la quale, all'[articolo 8](#), comma 6, lettera r), D.M. 106/2020 sulle modalità di iscrizione al Runts per le Odv e le Aps è richiesto il numero degli associati "cui è riconosciuto il diritto di voto". Perché i minorenni debbono contare in assemblea della associazione e non contare nel calcolo dei parametri previsti dal CTS e dalle disposizioni applicative? Per quale motivo, analogamente, l'[articolo 148](#), comma 8, lettera c), Tuir vincola l'applicazione della decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dagli associati alla previsione statutaria della presenza:

"... per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ...".

Ricordiamo infine l'[articolo 36](#), cod. civ. che dice apertamente che le associazioni non riconosciute sono rette dagli accordi degli associati.

Quindi primo aspetto. Non si ricava nessuna norma che imponga espressamente il diritto di voto ai minorenni, anzi quelle citate legittimano l'esistenza di divieto di espressione di voto per gli *under 18* (si ricorda che stiamo affrontando solo l'aspetto del diritto di voto in quanto in linea teorica nessuna riserva appare esserci che il minorenni sia convocato e partecipi alle assemblee).

Appare assai probabile, comunque, stante l'indirizzo assunto dalla direzione Terzo settore del Ministero del lavoro che l'allargamento del diritto di voto ai minorenni (e quindi per loro all'esercente la responsabilità genitoriale) possa essere richiesto per tutti gli statuti degli enti che intendano richiedere l'iscrizione al Runts.

Ciò premesso si pone il problema di quello che potrà accadere per le sportive.

Perché qui entrano in gioco altre norme.

Sia la vigente formulazione del comma 18, [articolo 90](#), L. 289/2002 che il futuro [articolo 7](#), lettera e), D.Lgs. 36/2021 ("*... nello statuto devono essere espressamente previsti Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti tra tutti gli associati ...*") impongono alle Asd (non alle società di capitali o alle cooperative) l'obbligo di dotarsi di uno statuto "*democratico*".

E qui si pone il problema del diritto di voto ai minorenni.

Alla luce del citato pronunciamento giurisprudenziale e delle citate disposizioni legislative la privazione del diritto di voto ai minorenni potrebbe portare a escludere la presenza di "*democraticità*". Ne potrebbe derivare, quindi, che uno statuto di Asd che non preveda il diritto di voto ai minorenni sia considerato

non conforme ai fini dei requisiti per il riconoscimento sportivo dell'ente con perdita del diritto di applicare le connesse agevolazioni fiscali.

Ma questo ragionamento porta a una ulteriore considerazione.

Si ricorda che gli statuti delle Asd non rientrano tra i documenti che sarà obbligatorio depositare presso il nuovo registro delle attività sportive e che il passaggio dal registro Conia detto nuovo registro avverrà automaticamente senza alcun ulteriore filtro (al contrario di quello che, invece, sta avvenendo nel passaggio delle Aps e Odv dai registri regionali al Runts).

E, comunque, non sono fissati termini entro i quali le Asd possono provvedere all'adeguamento dei loro statuti. Analogamente non figurano, al momento, sanzioni per le Asd che non abbiano lo statuto adeguato.

Quindi che fare? Continueranno a essere considerati validi ai fini del riconoscimento sportivo statuti di associazioni che vietano ai minorenni di diventare associati o comunque li privano del diritto di voto? Dovranno essere tutti modificati? I nuovi dovranno essere redatti tutti con l'ammissione al voto dei minorenni?

Un chiarimento potrebbe essere utile.

Facciamo un'altra domanda.

L'articolo 34, comma 3, D.M. 106/2020 prevede che le Onlus possano presentare, dalla data di pubblicazione dell'elenco delle Onlus da parte dell'Agenzia delle entrate di cui al comma precedente, e "fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della commissione europea" apposita domanda per iscriversi al Runts.

Chiediamo quindi, non essendoci ancora questo elenco le attuali Onlus non possono ancora chiedere di essere iscritte al Runts?

Perché a 3 mesi dall'avvio del Runts questo elenco continua a mancare?

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la [circolare n. 5/E/2022](#) di commento alle maggiori novità Iva contenute nel Decreto Fiscale di fine anno.

Per quello che riguarda il passaggio da Iva esclusa a Iva esente rinvia per approfondimenti di prassi alla imminenza della entrata in vigore del provvedimento (come è noto 1° gennaio 2024).

Ma c'è un passaggio che ci sembra, ad altro titolo, molto significativo:

"Qualora al 1° gennaio 2024 le disposizioni del Codice del Terzo settore (CTS) riguardanti il trattamento fiscale di organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) non abbiano ancora trovato applicazione, a partire da tale data le Odv e le Aps che nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro

usufruiranno, ai soli fini dell'Iva, della disciplina prevista per i contribuenti del regime c.d. "forfetario" previsto dalla L. 190/2014".

Se è la stessa Agenzia delle entrate a dire che al 1° gennaio 2024 potrebbe non essere partita ancora la parte fiscale della Riforma del Terzo settore ... stiamo attendendo dal 2017